



Comune di Altopascio
Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 82 del 17/12/2016

Oggetto: Regolamento "Controllo delle Autocertificazioni". Approvazione.

L'anno **duemilasedici**, addì **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **9,12** nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. **Sergio Sensi**, il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:

D'AMBROSIO SARA

CAGLIARI Martina

CALANDRIELLO Nicola

COPPOLELLA Fabio

GHIMENTI Marco Gipo

LA VIGNA Adamo

MARZANO Francesco

PIPPI Giovanni

REMASCHI Marco

STEFANINI Gaia

FAGNI Francesco

FANTOZZI Nicola Sergio

MARCHETTI Maurizio

ORLANDI Fabio

SILVANO Elena

MARCONI Simone

Risulta assente il consigliere Marchetti Maurizio.

Sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Silvano Elena, Ghimenti Marco Gipo e Cagliari Martina.

Quindi, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Clarice Poggi passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno adottando le seguenti deliberazioni:

CC 82/2016

Oggetto: Regolamento "Controllo delle Autocertificazioni". Approvazione.

Illustra l'argomento il Consigliere Coppolella, delegato in materia di "Legalità e semplificazione dei processi innovativi"

Si apre la discussione alla quale intervengono:

OMISSIS (interventi riportati integralmente nel verbale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni riceventi le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del citato Decreto sono tenute ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni stesse;

Dato atto che i controlli effettuati dai diversi settori dell'Amministrazione sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici;

Ritenuto di provvedere a regolamentare l'attività di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni di cui sopra;

Vista l'allegata bozza di Regolamento per i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive e/o atti di notorietà, presentate all'Amministrazione comunale, nonché quelli richiesti da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati ed informazioni contenuti nelle banche dati del Comune;

Rilevato che, per quanto concerne i controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) riguardanti le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente dei richiedenti prestazioni o servizi sociali/assistenziali agevolati, si deve far rinvio ad apposito Regolamento di applicazione dell'ISEE;

Visto che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato espresso il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto, in quanto questo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Vista la normativa vigente in materia;

Sentita la relazione del Sindaco;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente n. 3, competente per materia nella seduta del 14/12/2016, acquisito agli atti ;

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/00 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CC 82-2016

Con voti favorevoli n. 11 (D'Ambrosio, Cagliari, Calandriello, Coppolella, Ghimenti, La Vigna, Marzano, Pippi, Remaschi, Stefanini, Sensi), contrari n. 0, astenuti n.5 (Consiglieri Fagni, Fantozzi, Orlandi Silvano, Marconi);

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, di approvare il Regolamento per i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, nel testo allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto Comunale;
3. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile avendo lo stesso riportato in una seconda votazione voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5, contrari n. 0



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 82 DEL 17-12-2016

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: Regolamento "Controllo delle Autocertificazioni". Approvazione.

Ai sensi del comma 1° dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/00 in merito alla deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **favorevole in ordine alla regolarità tecnica.**

Altopascio, 07 Dicembre 2016



Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Dott.ssa Antonella Botrini)

Comune di Altopascio
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 82 in data 17/12/16

INDICE

Articolo 1 Oggetto.....	3
Articolo 2 Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.....	3
Articolo 3 Controllo delle dichiarazioni.....	4
Articolo 4 Modalità del controllo delle dichiarazioni sostitutive.....	5
Articolo 5 Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà.....	5
Articolo 6 Errori sanabili – Incompletezza.....	5
Articolo 7 Mendacio personale o fattuale.....	5
Articolo 8 Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini comunitari e stranieri.....	6
Articolo 9 Relazione periodica sull'esito dei controlli.....	6
Articolo 10 Riservatezza dei dati.....	7
Articolo 11 Norme abrogate.....	7

Articolo 1 Oggetto

1. Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'amministrazione comunale, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.

2. I controlli effettuati dai servizi dell'amministrazione sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi, in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Articolo 2 Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. Per autocertificazioni si intendono:

a) certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

b) certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto;

c) qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.

2. Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.

3. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire; le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e a tal fine, sulle certificazioni medesime, deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: *"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi"*.

4. Il Comune deve adottare ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni. A tal fine favorirà, in conformità all'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati del Comune e le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.

5. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n.445/2000, come sostituito dall'art.15 comma 1 lett. c) della legge n. 183/2011, è tenuto, per i procedimenti di propria competenza, ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

6. Gli uffici nel predisporre appositi moduli, dovranno inserire negli stessi, le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i

procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli dovrà, comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

7. Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Articolo 3 **Controllo delle dichiarazioni**

1. Ogni volta che il responsabile del procedimento abbia un ragionevole dubbio sulla veridicità delle autocertificazioni presentate, effettuerà il controllo. In ogni caso il ragionevole dubbio dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.

2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati, con particolare riguardo, per le situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

3. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

4. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo.

5. Per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale.

6. Per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi. Il controllo successivo sarà effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

7. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive è disposto dal responsabile del procedimento o suo delegato :

a) obbligatoriamente, quando emergono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, ovvero sulla base di segnalazioni pervenute;

b) a campione, a seguito di sorteggio, su almeno il 10% delle dichiarazioni presentate, arrotondato per eccesso.

8. I controlli di cui al comma precedente sono eseguiti:

a) per i controlli obbligatori: entro il termine fissato dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per la conclusione del procedimento e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della eventuale segnalazione di irregolarità, fatti salvi i casi in cui emergono profili di natura penale.

b) per quelli a sorteggio: con periodicità semestrale o altro termine fissato dal servizio.

9. I responsabili dei procedimenti hanno l'obbligo di fornire, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della relativa richiesta al protocollo dell'ente o della ricezione la risposta alle amministrazioni procedenti ed ai gestori dei pubblici servizi in merito alle informazioni, dati e documenti di cui al comma 1 dell'art.43 del D.P.R. 445/200, come sostituito dal comma 1, lettera c), dell'art.15 della legge 183/2011.

Articolo 4

Modalità del controllo delle dichiarazioni sostitutive

1. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive è disposto dal responsabile del procedimento:
 - a) direttamente, mediante la consultazione dei registri esistenti in Comune per tutte le certificazioni sostituite al cui rilascio dovrebbero provvedere gli stessi uffici comunali ovvero in presenza, anche per altri scopi, della relativa certificazione o conferma dati in regime di validità;
 - b) richiedendo, all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, la verifica, osservando le procedure di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000.
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal servizio procedente, a regime, accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, mediante collegamento informatico o telematico fra banche dati, con le modalità disciplinate da apposita convenzione.

Articolo 5

Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

1. I controlli delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà sono eseguiti tramite gli organi di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, oltre alla Polizia Municipale), previo accordo tra gli organi medesimi e la Pubblica Amministrazione;
2. Le richieste di controllo sono effettuate nel rispetto della seguente procedura:
 - a) è inviata al responsabile dell'organo di polizia interessato: fotocopia della dichiarazione, sulla quale sono annotate le reali circostanze accertate in contrasto con la dichiarazione resa;
 - b) per gli accertamenti da effettuarsi nel territorio comunale, è assegnato all'organo di polizia un congruo termine per la risposta;
 - c) gli atti di accertamento sono conservati agli atti;

Articolo 6

Errori sanabili – Incompletezza

1. In presenza di accertati errori sanabili, il responsabile del servizio invita l'interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendolo che non provvedendovi entro un congruo termine, da indicare sulla richiesta, il procedimento non ha seguito (Art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
2. Per realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato o impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento deve verificare:
 - a) l'evidenza dell'errore;
 - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Le incompletezze si intendono sempre sanabili.

Articolo 7

Mendacio personale o fattuale

1. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

2. Il dichiarante decade, altresì, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Articolo 8 **Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini comunitari e stranieri**

1. Se le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento sono presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, i cittadini stranieri autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Articolo 9 **Relazione periodica sull'esito dei controlli**

1. I responsabili dei procedimenti sono tenuti a trasmettere al responsabile individuato ai sensi dell'art.72 del D.P.R. n.445/2000, con cadenza annuale, una sintetica relazione in ordine ai controlli di competenza.
2. La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:
 - a) numero percentuale delle autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti svolti;
 - b) numero percentuale dei certificati, atti e documenti, acquisiti direttamente tramite le Pubbliche Amministrazioni certificanti;
 - c) numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via preventiva;
 - d) numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via successiva;
 - e) numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio;
 - f) numero dei controlli effettuati a campione;
 - g) numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro;
 - h) esito dei controlli effettuati, con particolare riferimento agli eventuali:
 - provvedimenti di revoca di benefici, a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - casi di esclusione dai procedimenti, a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni, per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.
3. Il responsabile di cui al comma 1 è tenuto a trasmettere all'O.I.V., non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo, la relazione di sintesi relativa all'attività svolta dall'ente, in ordine ai controlli effettuati nell'anno di riferimento.

4. Ai fini della valutazione della performance dei responsabili dei servizi, l'O.I.V. è tenuto a trasmettere al Sindaco, entro il 28 Febbraio di ogni anno, specifico rapporto in ordine ai livelli di efficienza e di efficacia conseguiti in riferimento alle funzioni attribuite con il presente regolamento.

Articolo 10 **Riservatezza dei dati**

1. I certificati e i documenti trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni contengono esclusivamente le informazioni previste da leggi o regolamenti e strettamente necessarie per l'emanazione del provvedimento.
2. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto di quanto prescritto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 11 **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
(Sergio Sensi)



Il Segretario Generale
(Dott.ssa Clarice Poggi)



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il **29 DIC. 2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Altopascio, li

29 DIC. 2016



Il Segretario Generale
(Dott.ssa Clarice Poggi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Altopascio, li



Il Segretario Generale
(Dott.ssa Clarice Poggi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U.E.L.-D.Lgs 18.08.2000, n. 267

Altopascio, li



Il Segretario Generale
(Dott.ssa Clarice Poggi)